



Rinuncia eredità e intestazione o vendita dell'auto del defunto

Autore : Redazione

Data: 18/09/2019

Se sei designato erede e decidi di vendere l'auto che fa parte dei beni che appartenevano al defunto, successivamente puoi rinunciare all'eredità?

Accade spesso che tra i beni che il defunto lascia in eredità possa esserci anche la sua



autovettura. **Se decidi di intestarti l'auto o di venderla, puoi riservarti di decidere successivamente di rinunciare all'eredità?** Può succedere, infatti, che al momento in cui decidi di vendere l'auto intestata al defunto non sei ancora sicuro se accettare o rinunciare all'eredità, perché non sai se, oltre ai beni che acquisteresti accettandola, ci sono anche debiti che potrebbero procurarti seri problemi. Ovvero, situazione ancora peggiore, può accadere che, dopo aver venduto l'auto intestata al defunto, scopri che i debiti che gravano sul patrimonio ereditario, di cui non eri a conoscenza, superano di gran lunga il valore dei beni che hai ricevuto in eredità.

Procediamo con ordine e vediamo perché, se sono designato erede ed effettuo il passaggio di proprietà dell'auto intestata al defunto, successivamente non posso rinunciare all'eredità e quali possono essere le precauzioni che posso adottare per non espormi a dei rischi.

In quali modi si può accettare l'eredità?

Alla morte di una persona si apre la sua successione e la sua **eredità** si devolve per legge (successione legittima), a favore dei suoi familiari, secondo le regole stabilite dal Codice civile (art. 565 e seguenti), o per testamento.

All'**apertura della successione**, i suoi successori, per legge o testamentari, sono semplicemente chiamati all'eredità, ossia acquisiscono il diritto di **accettare l'eredità**. Essi possono decidere se esercitare tale diritto o se rinunciarvi.

Se lo esercitano diventano eredi e subentrano nella titolarità di tutti i beni e di tutti i rapporti che facevano capo al defunto, senza la possibilità di limitare l'accettazione solo ad una parte dei beni ereditari, in quanto la legge vieta espressamente l'accettazione parziale dell'eredità o l'accettazione condizionata o a termine. In tali casi, infatti, l'accettazione può essere dichiarata nulla **[1]**.

Nella fase che intercorre tra l'apertura della successione e quello dell'accettazione, i **chiamati all'eredità**, ossia coloro che non hanno ancora espresso la loro volontà di accettare o di **rinunciare all'eredità**, possono solo compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea del patrimonio ereditario, ma non possono compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, come ad esempio vendere o concedere in locazione i beni ereditari, o anche [pagare debiti del defunto](#), perché, come vedremo, il compimento di tali atti comporta l'automatica [accettazione tacita dell'eredità](#).

L'accettazione dell'eredità infatti, può essere sia **espressa** sia **tacita** **[2]**.



L'**accettazione espressa** si compie mediante una dichiarazione con la quale il chiamato all'eredità esprime la propria volontà di accettare la suddetta eredità o nella quale assume il titolo di erede.

Tale dichiarazione deve essere formalizzata o con atto pubblico o con scrittura privata.

Come abbiamo notato, non è consentita un'accettazione parziale dell'eredità, né è consentito subordinare l'accettazione a una o più condizioni o apporre un termine alla validità dell'accettazione.

L'accettazione espressa, però, può essere di due tipi.

L'eredità può essere accettata **puramente e semplicemente** o con il **beneficio dell'inventario**.

L'accettazione tacita, invece, è sempre pura e semplice.

La differenza tra i due tipi di accettazione, pura e semplice e con beneficio di inventario, è molto significativa, perché comporta delle conseguenze molto importanti per l'erede.

Con l'accettazione pura e semplice il patrimonio ereditario confluisce in quello dell'erede e si confonde con esso. Ciò significa che, quando l'attivo ereditario, ossia il valore dei **beni ereditari**, non è sufficiente per pagare tutti i **debiti del defunto**, l'erede è obbligato a pagarli anche con il proprio patrimonio personale.

Con l'accettazione beneficiata, viceversa, il patrimonio ereditario non si confonde con quello dell'erede, ma resta separato. Ciò comporta che la responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti che facevano capo al defunto è limitata al **valore dei beni ereditati** e non può essere estesa, cosicché anche nel caso in cui i debiti del defunto superino il valore dei beni ereditari il patrimonio personale dell'erede non rischia di essere intaccato.

L'accettazione con beneficio di inventario deve essere effettuata con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale e deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'**inventario**, ossia dell'elenco di tutti i beni ereditari che deve essere redatto nelle forme e nei termini stabiliti dal Codice civile **[3]**.

È bene evidenziare che quando vi sono più persone che hanno diritto di accettare l'eredità, se anche una sola persona accetta l'eredità con beneficio di inventario, anche tutti gli altri eredi si giovano di tale tipo di accettazione e, dunque, la loro



responsabilità per i debiti del defunto è, comunque, limitata al valore dei beni ereditari **[4]**.

L'**accettazione tacita**, invece, non presuppone alcuna dichiarazione formale da parte della persona designata come erede ed è per questo motivo che, come abbiamo notato, l'accettazione tacita è sempre pura e semplice e non può mai dare luogo ad un'**accettazione con beneficio di inventario**, che può essere solo espressa, in quanto presuppone sempre una dichiarazione formale da parte dell'erede.

Se la persona designata come erede non rende nessuna dichiarazione e, quindi, non manifesta espressamente la propria volontà di accettare o rinunciare all'eredità, ma compie degli atti di disposizione del patrimonio ereditario che non potrebbe compiere, se non nella qualità di erede, allora l'eredità si considera automaticamente accettata.

In questi casi, quindi, l'accettazione dell'eredità si perfeziona tacitamente.

Come abbiamo già anticipato, si ha accettazione tacita, ad esempio, nel caso in cui il chiamato all'eredità venda un bene ereditario o lo conceda in locazione, così come nel caso in cui paghi dei debiti ereditari.

Ciò accade perché il compimento di tali atti sottintende implicitamente la volontà di accettare l'eredità, in quanto altrimenti non sarebbero stati compiuti.

Vi sono, però, degli atti che, pur compiuti dalla persona designata come erede, non implicano automaticamente un'accettazione tacita dell'eredità, perché non sono idonei ad esprimere in modo univoco la sua volontà di assumere la qualità di erede, come ad esempio, la presentazione della denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte e/o la richiesta di pubblicare il **testamento** del defunto **[5]**.

Quale è il termine per accettare o rinunciare all'eredità?

Il **termine per accettare l'eredità** è di **dieci anni** e decorre dall'apertura della successione, ossia dalla data della morte della persona che ha lasciato i beni in eredità.

Questo termine, però, può essere abbreviato se qualcuno, come ad esempio un creditore del defunto, chiede al tribunale che venga fissato un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari la propria volontà di accettare o di rinunciare all'eredità **[6]**.



In questo caso, se la persona designata erede non rende alcuna dichiarazione entro il termine assegnato dal tribunale, la stessa perde il diritto di accettare l'eredità.

La **rinuncia all'eredità** può essere espressa entro lo stesso termine di dieci anni previsto per esprimere la volontà di accettarla.

Nel caso in cui il chiamato all'eredità sia, però, nel possesso dei beni ereditari (come può avvenire, ad esempio, per i familiari che vivevano con il defunto, come il coniuge e/o i figli) il termine per rinunciare all'eredità è assai più breve ed è di soli tre mesi dalla data della **morte** del loro familiare.

In mancanza della dichiarazione di rinuncia entro il termine di tre mesi, il chiamato all'eredità che è nel possesso di uno o più beni che appartenevano al defunto, infatti, è considerato erede puro e semplice.

Quindi, anche senza fare nulla si può diventare eredi. Il termine dei tre mesi, però, non vale per coloro che non si trovano nel possesso dei beni ereditari.

Si può revocare la rinuncia all'eredità?

La rinuncia all'eredità è una dichiarazione con la quale il chiamato all'eredità esprime la propria volontà di non accettare l'eredità lasciata dal defunto.

Tale dichiarazione deve essere resa davanti ad un notaio o a un cancelliere del tribunale.

La rinuncia, come l'accettazione, non può essere subordinata a condizioni, non può essere parziale e non può essere assoggettata ad un termine.

A differenza dell'accettazione, però, **la rinuncia all'eredità può essere revocata.**

Colui che ha rinunciato all'eredità può, quindi, ripensarci e decidere di revocare la rinuncia e accettare l'eredità.

Vi è, però, un termine entro il quale la rinuncia può essere revocata e una condizione affinché colui che decide di revocare la rinuncia possa successivamente accettare l'eredità.

Il termine entro il quale si può revocare la rinuncia è uguale al termine previsto per accettare l'eredità, ossia dieci anni dalla data della morte di colui che ha lasciato i beni



in eredità.

La possibilità di accettare l'eredità dopo aver revocato la rinuncia espressa in precedenza è subordinata alla condizione che gli altri chiamati all'eredità non l'abbiano nel frattempo acquistata.

L'accettazione dell'eredità è irrevocabile?

Mentre, come abbiamo visto, la rinuncia all'eredità entro un determinato termine e ad una certa condizione è revocabile, l'accettazione dell'eredità sia essa tacita o espressa non è mai revocabile.

Quindi, una volta che il chiamato all'eredità l'abbia accettata, espressamente o anche tacitamente, non può più tornare sui propri passi perché **l'accettazione dell'eredità è irrevocabile**.

Bisogna anche aggiungere che l'accettazione pura e semplice di eredità equivale alla rinuncia, anch'essa irrevocabile, ad avvalersi dell'accettazione con beneficio di inventario.

Di conseguenza, se il chiamato all'eredità pone in essere un comportamento che non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, tale comportamento implica automaticamente la sua accettazione tacita dell'eredità.

Poiché, come abbiamo visto, l'accettazione tacita dell'eredità può essere solo pura e semplice, in tale ipotesi, il chiamato all'eredità non può più avvalersi dell'accettazione con beneficio di inventario e non può più rinunciare all'eredità, in quanto l'accettazione, sia essa tacita o espressa, come abbiamo notato, non è in ogni caso revocabile.

La stessa situazione si verifica nel caso in cui il chiamato all'eredità si trovi nel possesso di uno o più beni del defunto ed entro tre mesi dalla sua morte non dichiari di rinunciare all'eredità o di volerla accettare con il beneficio dell'inventario.

In questi casi, quindi, qualora i debiti del defunto siano maggiori del valore dei beni lasciati in eredita, l'erede può essere chiamato a **rispondere dei debiti del defunto** anche con il proprio **patrimonio personale**.

È bene precisare che l'accettazione dell'eredità non si può impugnare neppure per



errore, ma solo per violenza o dolo.

Quindi, se l'erede non era al corrente di un determinato debito del defunto, non può invocare tale circostanza per chiedere di annullare la propria accettazione dell'eredità, in quanto, come abbiamo visto, l'errore anche sulla consistenza del patrimonio ereditario non può essere invocato per giustificare un successivo ripensamento e per chiedere l'annullamento dell'accettazione dell'eredità.

Se decido di vendere l'auto intestata al defunto, quali sono le conseguenze?

Cosa succede, dunque, se decido di **vendere l'auto intestata al defunto**?

Di regola, se si decide di vendere l'autovettura intestata al defunto che, quindi, fa parte del patrimonio ereditario, per poter formalizzare il passaggio di proprietà è richiesta l'accettazione di eredità espressa, ossia la dichiarazione resa dall'erede che esprime la propria volontà di accettare l'eredità, formalizzata in un atto pubblico, ricevuto da un notaio o da un cancelliere del tribunale o in una scrittura privata, che l'Automobile Club d'Italia (ACI) chiede sia autenticata nella firma.

Se il defunto ha lasciato un testamento è richiesta anche la copia conforme del testamento pubblicato dal notaio.

Oltre i documenti dell'autovettura, tra i quali il certificato di proprietà cartaceo o digitale, di solito è richiesta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede.

L'atto di accettazione espressa di eredità, oltre che per dare certezza effettiva del soggetto al quale si è trasferita la proprietà, occorre anche per consentire l'intestazione dell'autovettura all'erede e dare così continuità alle trascrizioni dei passaggi di proprietà presso il Pubblico registro automobilistico (Pra). Per questo motivo è chiesta l'autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell'eredità.

Se gli eredi sono più di uno, ed uno soltanto intende intestarsi l'autovettura, o se gli eredi o l'erede intende vendere a un terzo l'autovettura ricevuta in eredità è, comunque, necessario registrare la dichiarazione di accettazione di eredità per consentire dapprima l'intestazione del veicolo a tutti gli eredi e successivamente registrare l'atto di vendita a favore dell'erede o del terzo che diventerà proprietario e intestatario dell'autovettura.



In ogni caso, quindi, sia per l'**intestazione dell'autovettura all'erede**, sia per la vendita dell'autovettura ad un terzo, è richiesto l'atto di accettazione espressa dell'eredità.

Come abbiamo visto, una volta resa la dichiarazione di accettazione di eredità la stessa non è più revocabile e quindi successivamente non è consentito rinunciare all'eredità.

Per questo motivo, la risposta al quesito che ci siamo posti inizialmente, ossia se decido di intestarmi o di vendere l'autovettura ricevuta in eredità, successivamente posso rinunciare all'eredità, è negativa.

Abbiamo visto, infatti, che oltre a non essere revocabile, l'accettazione dell'eredità non può essere neppure parziale, condizionata o a termine, per cui non è possibile circoscrivere l'accettazione alla sola autovettura che si intende vendere e rinunciare al restante patrimonio ereditario.

Quali possibilità ho di tutelarmi se decido di vendere l'auto intestata al defunto?

Se si decide di intestarsi l'autovettura ricevuta in eredità o di venderla a terzi, per formalizzare l'intestazione o il **passaggio di proprietà** è necessario prima rendere la dichiarazione di accettazione dell'eredità.

L'eredità, come abbiamo visto, non comprende solo beni e diritti, ma anche obblighi e in particolare i debiti del defunto.

Se si è incerti e/o non si conosce esattamente quanti debiti aveva il defunto e si teme, quindi, di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti ereditari, qualora questi superino il valore dei beni ricevuti in eredità, è sicuramente consigliabile accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Con l'accettazione beneficiata, infatti, come abbiamo visto, l'erede è tenuto a **pagare i debiti del defunto** solo entro il limite del valore dei beni ereditari e non espone ad alcun rischio il proprio patrimonio personale.

Come abbiamo più volte ricordato, l'accettazione dell'eredità una volta espressa è definitiva e non può essere più revocata.

Se si decide di accettare l'**eredità con beneficio di inventario** occorrerà ricordare,



però, che per non decadere da tale beneficio e correre il rischio di diventare eredi puri e semplici, se non sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è stata resa avanti al notaio o al cancelliere del Tribunale, prima di vendere l'autovettura ricevuta in eredità, occorrerà chiedere al tribunale l'autorizzazione alla vendita **[7]**.

Articolo di avv. Francesco M. Ventura

Note:

[1] art. 475 cod. civ.

[2] art. 474 cod. civ.

[3] art. 485 e art. 487 cod. civ.

[4] art. 510 cod. civ.

[5] Cass. Ord. n. 4843 del 19.02.2019

[6] art. 481 cod. civ.

[7] art. 493 cod. civ.